

STATUTO

L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANO LE VIA STAZIONE SN

Numero REA: LE - 139356

Codice fiscale: 00950700757

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2018 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Dott. Pasquale Ragone

Allegato "B" ad atto del 23/11/2018 rep. n. 750 racc. n. 566
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Alessano la Società cooperativa denominata "L'ADELFIA Società cooperativa sociale". La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e prevedere con delibera dell'Organo amministrativo il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.
Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 10 delle presenti norme.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, lettera a), non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa, inoltre, E' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, promuovendo e realizzando attività imprenditoriali e sociali che si reggono sul metodo dell'autogestione.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e per conto di terzi non soci.
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonchè, i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:
1) lo svolgimento a favore dei soci, utenti e terzi, di corsi di formazione e di istruzione anche professionale, di studi e ricerche;
2) la istituzione e gestione di strutture e servizi sociali, assistenziali, sanitari di ogni tipo, per gli anziani, gli inabili, gli ammalati psichici e mentali, i minori ed altre fasce di persone bisognose di intervento sociale per età, condizione personale o familiare o sociale, sia in forma residenziale che domiciliare o diurna e sia in convenzione con Enti Pubblici e privati, che in gestione propria;
3) la partecipazione ad aste pubbliche e private ed a licitazioni e trattative private per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al precedente n. 2 e di servizi o attività connesse e affini.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e verranno svolte secondo i principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque degli apporti di beni anche di non soci.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
La Cooperativa potrà procedere ad accordi, intese, interessenze e partecipazioni in altre Società, adesioni con altre Cooperative, O.N.L.U.S., Enti morali senza fini di lucro, consorzi, Enti economici che abbiano scopi o attività simili e/o analoghi a quelli della cooperativa, diretti a consolidare l'economia sociale, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci operatori)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :
a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- dimostrare concretamente di essere in grado di operare nel campo della solidarietà verso le persone piu' deboli e di possedere le attitudini per lo svolgimento di attività che richiedono l'adesione convinta ai valori dell'onestà, della responsabilità e del rispetto della persona.
b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- dimostrare concretamente di essere in grado di operare nel campo della solidarietà verso le persone piu' deboli e di possedere le attitudini per lo svolgimento di attività che richiedono l'adesione convinta ai valori dell'onestà, della responsabilità e del rispetto della persona. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari verrà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di

parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)
<i>Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:</i>
<i>a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;</i>
<i>b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;</i>
<i>c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;</i>
<i>d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore alla valore della singola azione che è di euro 52,00 (euro cinquantadue virgola zero zero) nè superiore ai limiti di legge;</i>
<i>e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;</i>
<i>f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:</i>
<i>a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;</i>
<i>b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;</i>
<i>c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.</i>
<i>L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci, dopo che da parte del socio nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del capitale sociale da lui sottoscritto a mezzo contante non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione. Trascorso detto termine, senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.</i>
<i>L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</i>
<i>Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci".</i>
Art. 8 (Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, non restituibile, fissata in Euro 516,00 annualmente ragguagliata dal Consiglio di Amministrazione al patrimonio netto della Cooperativa; il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che la tassa di ammissione sia versata in rate mensili;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di

approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.
Art. 10 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dalla presenti norme di funzionamento, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il recesso non può essere parziale.
Art. 11 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili, quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c.;
d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
f) che, senza giustificato motivo, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo nonchè svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali e/o che con comportamenti concreti dimostri di operare in contrasto con i valori di cui all'art. 5 comma 4 delle presenti norme di funzionamento;
h) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
i) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per atti infamanti;
l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti dissidi in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
m) che si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 2533 del c.c.
Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.
Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 44 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
La società può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione. La valutazione nel merito dei requisiti, nonchè la

deliberazione circa l'ammissione, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.
Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro Cinquantadue/00 (Euro 52,00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a n. 1 (uno) azione.
Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il

socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa o in caso di recesso, la liquidazione delle azioni del socio sovventore ha luogo sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente maturati o quote poste di riserve anche da sovrapprezzo.
TITOLO V
AZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)
Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione è di Euro Cinquantadue/00 (Euro 52,00).
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché, per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Art. 22 (Assemblea speciale)
L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.
Art. 23 (Recesso)
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 24 (Elementi costitutivi)
<i>Il patrimonio della Cooperativa è costituito:</i>
<i>a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:</i>
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero). Il valore

<i>complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore al valore della singola azione che è di euro 52,00 (euro cinquantadue virgola zero zero) nè superiore ai limiti di legge;</i>
<i>2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;</i>
<i>3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;</i>
<i>b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;</i>
<i>c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;</i>
<i>d) dalla riserva straordinaria;</i>
<i>e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.</i>
<i>Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè, durante la vita sociale nè, all'atto dello scioglimento della Società. La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.</i>
Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, n, essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
Art. 26 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 27 (Ristorni)
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) delle retribuzioni lorde.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono considerare per la quantità tutte le prestazioni conferite dai soci in eccedenza a quelle contrattualmente stabilite e non retribuite; mentre ai fini della qualità i risultati ottenuti in termini di partecipazione alle attività, di partecipazione alla gestione economica, di qualità dei servizi resi.
TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
Art. 28 (Organi)
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 29 (Assemblee)
<i>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Pertanto l'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.</i>
<i>In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'assemblea.</i>
<i>L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè, in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda</i>

<i>convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</i>
Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)
L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché, sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5) determina il numero degli amministratori, procede alla nomina degli Amministratori e del Presidente del consiglio di Amministrazione;
6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
8) approva i regolamenti interni;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.
Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
L'assemblea straordinaria e quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società o sulla proroga della stessa, sulla emissione di obbligazioni, sulla trasformazione della società, sulla fusione con altre società e sul cambiamento dell'oggetto sociale, l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita in prima

convocazione almeno dai 3/5 dei soci e le deliberazioni relative debbono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. In seconda convocazione è costituita con la partecipazione di tanti soci che detengono almeno il terzo dei voti complessivamente esprimibili e voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti piu' di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 32 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 33 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare piu' di un (1) Socio.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Gli amministratori sono rieleggibili ai sensi di legge.
Allo scopo di garantire la piu' ampia partecipazione dei soci alla gestione della società, l'incarico di amministratore è incompatibile, oltre che con le figure stabilite dalla legge, con le funzioni di consulenza contabile, fiscale e legale.
L'incarico di amministratore è gratuito.
Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Almeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché, i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.
Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché, di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè, la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè, provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione È tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Qualora venisse a mancare il Presidente, il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alle nuove nomine.
Art. 39 (Requisiti degli amministratori)
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, quali:
a) avere osservato, nell'esercizio delle funzioni svolte all'interno della Cooperativa, lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
b) avere dimostrato nell'agire quotidiano la costante adesione ai valori dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità e del rigore;
c) avere dimostrato capacità organizzative, tecniche e di self control nell'adempimento dei compiti affidati, nonchè l'elevato spirito di attaccamento alla cooperativa e quindi agli interessi generali dell'impresa sociale.
Art. 40 (Rappresentanza)
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.
L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
Art. 41 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 42 (Controllo contabile)
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.
L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.
Il Revisore contabile deve:
- verificare, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- esprimere con apposita relazione giudizio sul bilancio di esercizio; provvede a depositare la stessa presso la sede della società.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.
-Art. 42 bis (Presidente onorario)
<i>L'Assemblea dei Soci, nell'ambito della propria discrezionalità, può nominare un Presidente Onorario.</i>
<i>1. Il Presidente Onorario non può essere nominato per un periodo superiore a cinque anni, salva la possibilità di revoca.</i>
<i>2. Il Presidente Onorario è scelto fra personalità di riconosciuto prestigio o che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e all'affermazione della Cooperativa.</i>
<i>3. L'incarico di Presidente Onorario è gratuito.</i>
<i>4. La carica di Presidente Onorario è incompatibile con ogni altra carica sociale e con ogni tipo di rapporto di lavoro o di prestazione nei confronti della Cooperativa.</i>
<i>5. I compiti del Presidente Onorario attengono alle pubbliche relazioni, alla promozione dell'immagine della Cooperativa e alla sensibilizzazione circa i principi che sono alla base delle attività della medesima.</i>
<i>6. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale della Cooperativa e, nell'esercizio dei propri compiti, non interferisce né condiziona o influenza le competenze attribuite al Presidente del C.d.A., al C.d.A. e agli altri organi statutari.</i>
<i>7. Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea dei Soci e, ove invitato con deliberazione di altri organi sociali, alle riunioni di questi ultimi. In ogni caso la partecipazione avviene senza diritto di voto.</i>
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 43 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese quelle di esclusione da socio;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;
d) tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e piu' in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra i soci.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti.
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 44 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di tre.
Gli arbitri sono scelti nei termini di legge, tra Avvocati e Commercialisti residenti nel luogo ove ha sede la Cooperativa e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di LECCE.
Ad essi spetta una equa indennità nella misura da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Art. 45 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi

obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 46 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 48 (Regolamenti)
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 50 (trattamento economico dei soci lavoratori)
La cooperativa, ai sensi della Legge 142/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni e delle norme contenute nel Regolamento, corrisponde al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai limiti previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore e della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Ulteriori trattamenti economici potranno essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati;
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi collettivi;
b) in sede di approvazione di bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. applicato al socio investito del beneficio del ristorno.
Art. 51 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme

19